



Delibera n° 592

Estratto del processo verbale della seduta del
12 aprile 2019

oggetto:

LR 29/2018 (LEGGE DI STABILITÀ 2019), ART 9, COMMA 19. DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE E DELLE MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E DI DECADENZA DALLE MISURE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ A SEGUITO DELL'AVVIO DEL REDDITO DI CITTADINANZA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) che ha istituito la Misura attiva di sostegno al reddito (di seguito "MIA") quale intervento monetario erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario, da attuare per un periodo di sperimentazione triennale a partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento attuativo;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres. (Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), pubblicato sul 1º supplemento ordinario n. 39 del 21 ottobre 2015 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 21 ottobre 2015 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione, il 22 ottobre 2015;

Dato atto pertanto che il triennio di sperimentazione della MIA è terminato, fermo restando che le MIA con domanda presentata entro il 22 ottobre 2018 e quelle che a tale data risultavano ancora in corso di concessione proseguono fino alle rispettive scadenze;

Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito) che in particolare all'articolo 1 prevede integrazioni regionali agli importi riconosciuti a titolo di Reddito di Inclusione (Rel) per i nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione aventi il componente del nucleo che ha presentato domanda in possesso del requisito di residenza in Regione da almeno ventiquattro mesi continuativi;

Visto l'articolo 9, commi da 8 a 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) con cui la Regione ha istituito per l'anno 2019 un fondo straordinario per il contrasto alla povertà finalizzato a sostenere i nuclei familiari che a seguito della conclusione del periodo di sperimentazione triennale della MIA e nelle more dell'avvio del Reddito di cittadinanza, si trovano privi di misure di sostegno economico;

Atteso che con le risorse del Fondo per il contrasto alla povertà i Servizi sociali dei Comuni possono erogare interventi economici a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 a favore di nuclei familiari che non beneficiano di MIA o di Reddito di Inclusione e delle relative integrazioni regionali previste dalla legge regionale 35/2017;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 19, della legge regionale 29/2018 che prevede:

- che le erogazioni dei benefici economici relativi alla MIA, delle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione e degli interventi economici finanziati con il Fondo per il contrasto alla povertà sono sospese a seguito dell'avvio del Reddito di cittadinanza e possono essere riattivate solo a favore dei beneficiari che non possono accedere al Reddito di cittadinanza;

- che l'accesso al Reddito di cittadinanza determina la decadenza dalle misure regionali;
- che le modalità e le tempistiche della sospensione e della decadenza sono definite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della disciplina attuativa del Reddito di cittadinanza;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con il quale è stato istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza definito, tra l'altro, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società, e che costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili;

Visti i requisiti richiesti per beneficiare del Reddito di cittadinanza che risultano per diversi aspetti meno selettivi di quelli richiesti per accedere alle analoghe misure regionali di contrasto alla povertà al momento vigenti, tali per cui al momento si può presumere che potrà accedere al Reddito di cittadinanza e beneficiarne un numero consistente dei nuclei che attualmente beneficiano delle analoghe misure regionali;

Dato atto altresì che dalla disamina delle norme che disciplinano il Reddito di cittadinanza si può prevedere che gli importi riconosciuti a tale titolo saranno tendenzialmente più elevati di quelli riconosciuti dalle misure regionali attualmente vigenti;

Dato atto pertanto che a seguito dell'avvio del Reddito di cittadinanza disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, risulta necessario stabilire, come previsto dal richiamato articolo 9, comma 19, della legge regionale 29/2018, le tempistiche e le modalità di sospensione delle erogazioni e di decadenza delle misure regionali attualmente in corso di concessione al fine di evitare sovrapposizioni e cumuli indebiti fra le misure regionali e il Reddito di cittadinanza per i medesimi beneficiari e anche per assicurare un corretto utilizzo delle risorse regionali dedicate al contrasto alla povertà, comunque nell'ottica di garantire una continuità del sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà;

Su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale 29/2018 sono stabilite le seguenti modalità e le seguenti tempistiche di sospensione delle erogazioni e di decadenza dalle diverse misure regionali di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale in corso di concessione:

a) relativamente alla Misura attiva di sostegno al reddito (MIA):

- 1)** le erogazioni delle MIA sono sospese a partire dalla rata riferita al bimestre di maggio-giugno 2019;
- 2)** le rate bimestrali residue spettanti ai singoli nuclei familiari beneficiari, ferma restando la durata inizialmente prevista, sono erogate ai soli nuclei che entro il 30 settembre 2019 presentano domanda di Reddito di cittadinanza e non vi accedono per mancato possesso dei requisiti previsti;
- 3)** i nuclei familiari beneficiari di MIA che non rispettano le condizioni di cui al numero 2) decadono automaticamente dalla MIA a decorrere dal 1° maggio 2019.

b) relativamente agli interventi economici finanziati con il Fondo per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 29/2018:

- 1)** gli interventi economici sono corrisposti fino alla mensilità relativa al mese di aprile 2019 e sono sospesi per le mensilità successive;
- 2)** le mensilità residue spettanti ai singoli nuclei familiari beneficiari sono erogate ai soli nuclei che entro il 30 settembre 2019 presentano domanda di Reddito di cittadinanza e non vi accedono per mancato possesso dei requisiti previsti;
- 3)** i nuclei familiari beneficiari degli interventi economici che non rispettano le condizioni di cui al numero 2) decadono automaticamente dagli interventi economici a decorrere dal 1° maggio 2019.

c) relativamente alle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione (Rel) previste dalla legge regionale 35/2017:

- 1)** le integrazioni regionali al Rel sono riconosciute fino al mese in cui ai medesimi beneficiari risulta essere riconosciuto il Reddito di Inclusione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE